REGIONE PIEMONTE BU44S1 29/10/2020

Codice A1907A

D.D. 9 ottobre 2020, n. 316

L.R. n. 34/2004 - D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 - D.D. n. 765 del 19/12/2019 e s.m.i. Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi". Modifica del paragrafo 3.5 del Bando.



ATTO DD 316/A1907A/2020

DEL 09/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: L.R. n. 34/2004 - D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 - D.D. n. 765 del 19/12/2019 e s.m.i. Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi". Modifica del paragrafo 3.5 del Bando.

Premesso che:

Con Deliberazione n. 9-8574 del 22/03/2019 la Giunta regionale ha approvato la Misura denominata "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", al fine di supportare le imprese piemontesi nell'attuazione di progetti di investimento e sviluppo, in coerenza con gli obiettivi della politica di sviluppo regionale e contribuendo ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale nonché a valorizzarne le potenzialità;

con determinazione dirigenziale n. 765 del 19/12/2019 è stato approvato il bando relativo alla Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi";

con determinazione dirigenziale n. 90 del 10/04/2020 il predetto Bando è stato modificato al fine di renderne più efficace l'operatività e la fruibilità da parte delle imprese in relazione alla situazione generata dalla pandemia da COVID-19 e dalle conseguenti ricadute sulle attività economiche e produttive.

Considerato che:

le agevolazioni di cui al Bando oggetto del presente provvedimento sono concesse in base al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 (c.d. Regolamento "de minimis");

Il periodo di validità del Regolamento "de minimis" è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal "Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti" (in GUUE L 215 del 7 luglio 2020);

il paragrafo 3.5 "Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche" del medesimo Bando prevede in particolare che le agevolazioni siano cumulabili con altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea, che prevedano garanzie per le medesime spese. È possibile effettuare il cumulo fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013";

Dato atto che:

la Commissione europea, con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) (in GUUE C 91 del 20 marzo 2020), modificata con le comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020 (in GUUE C 112 del 4 aprile 2020), C 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 (in GUUE C 164 del 13 maggio 2020) e, da ultimo, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 (in GUUE C 218 del 2 luglio 2020), ha avviato le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3.b del TFUE che consentono agli Stati Membri di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;

Il Quadro Temporaneo ha avuto applicazione in Italia con diversi regimi di aiuto sia di titolarità statale che regionale: tra i molti si prende atto principalmente della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro" , che attua gli articoli da 53 a 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio n. 77 (in GU n. 180 del 18 luglio 2020);

per effetto della approvazione dei regimi di aiuti sopra citati le imprese piemontesi possono accedere ad agevolazioni per le quali il Quadro Temporaneo approvato dalla Commissione Europea prevede anche la cumulabilità con aiuti concessi in base al Regolamento "de minimis";

il citato Regolamento "de minimis" stabilisce all'art. 5 comma 2 che "Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o del l'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione".

Al fine di consentire alle imprese piemontesi che accedono alle agevolazioni di cui al Bando oggetto del presente provvedimento di poter legittimamente cumulare – come consentito dalla citata disposizione di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento "de minimis" – le suddette agevolazioni con quelle eventualmente ottenute in base alle decisioni di approvazione dei regimi a titolarità statale o regionale a valere anche sul "Quadro Temporaneo" nei limiti delle disposizioni applicative nazionali e regionali, si ritiene opportuno modificare il paragrafo 3.5 "Regole di cumulo con altre

agevolazioni pubbliche" del Bando sostituendone integralmente il testo con il seguente:

"3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui alla Sezione Finanziamento sono cumulabili con:

- il contributo a fondo perduto previsto dalla Sezione Contributo della presente Misura. È possibile effettuare il cumulo tra finanziamento e contributo (che prevedono l'intervento sulle stesse voci di spesa) fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013;
- altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea. È possibile effettuare il cumulo fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) N. 1407/2013";
- agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dalla Sezione Finanziamento. È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali;

evitando in ogni caso il sovra finanziamento"

Al fine inoltre di consentire la possibilità di concedere ai sensi del Regolamento De Minimis anche dopo il 31/12/2020 le agevolazioni di cui al Bando "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" approvato con determinazione dirigenziale n. 765 del 19/12/2019 e s.m.i., con il presente provvedimento si recepisce nel suddetto Bando quanto disposto dal "Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che ha modificato il Regolamento (UE) 1407/2013 prorogandone la vigenza fino al 31/12/2023.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'art. 6 della L.R. n. 34 del 22/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";
- la D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018 "Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive Approvazione del Programma pluriennale d'intervento 2018-2020, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/2004";

- la D.G.R. n. 9-8574 del 22/03/2019 "L.R. 34/2004 Programma pluriennale delle Attività Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 21-7209 del 13/07/2018. Approvazione della Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi", approvazione delle relative schede tecniche "Finanziamento agevolato" e "Contributo a fondo perduto", costituzione Fondo di finanza agevolata";
- la D.D. n. 765 del 19/12/2019 "L.R. n. 34/2004-D.G.R. n. 9-8574/2019 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 37 1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"

DETERMINA

Di modificare il testo del Bando "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" Sezioni "Finanziamento agevolato" e "Contributo a fondo perduto" approvato con determinazione dirigenziale n. 765 del 19/12/2019 e s.m.i, nel seguente modo:

il testo del paragrafo 3.5 "Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche" è integralmente sostituito con il seguente:

"3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui alla Sezione Finanziamento sono cumulabili con:

- il contributo a fondo perduto previsto dalla Sezione Contributo della presente Misura. È possibile effettuare il cumulo tra finanziamento e contributo (che prevedono l'intervento sulle stesse voci di spesa) fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013;
- altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea. È possibile effettuare il cumulo fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) N. 1407/2013";
- agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dalla Sezione Finanziamento. È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali;

evitando in ogni caso il sovra finanziamento."

Di dare atto che, al fine inoltre di consentire la possibilità di concedere ai sensi del Regolamento De Minimis anche dopo il 31/12/2020 le agevolazioni di cui al Bando "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" approvato con determinazione dirigenziale n. 765 del 19/12/2019 e s.m.i., con il presente provvedimento si recepisce nel suddetto Bando quanto disposto dal "Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che ha modificato il Regolamento (UE) 1407/2013 prorogandone la vigenza fino al 31/12/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del

Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione) Firmato digitalmente da Giuliana Fenu